

Con il suo secondo motivo, composto da quattro parti, la Commissione fa valere la violazione, sotto diversi profili, da parte del Tribunale, dell'art. 87, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 230 CE. Il Tribunale avrebbe in tal modo violato la nozione di aiuto, esigendo una stretta connessione tra il vantaggio e l'impegno delle risorse statali (prima parte), rifiutando di riconoscere l'impegno di risorse statali nell'annuncio e nell'offerta del contratto di azionista da parte dello Stato francese alla France Télécom (seconda parte) e non esaminando il criterio dell'investitore privato avveduto per determinare l'esistenza o meno di un vantaggio a favore della France Télécom (terza parte). Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il margine discrezionale di cui gode la Commissione quando elabora complesse analisi economiche ed operando un controllo di opportunità della decisione impugnata (quarta parte).

Con il suo terzo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato la decisione impugnata considerando che essa avrebbe dovuto maggiormente motivare l'esistenza di un distinto vantaggio derivante dall'offerta di una linea di credito di EUR 9 miliardi nei confronti della France Télécom nonché constatando un iato importante tra le dichiarazioni rilasciate dal luglio 2002 e l'annuncio del contratto di prestito di azionista del 4 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 257, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 agosto 2010 — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp in qualità di curatore fallimentare del patrimonio di Harald Raab

(Causa C-421/10)

(2010/C 317/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Deggendorf

Convenuto: Markus Stoppelkamp in qualità di curatore fallimentare del patrimonio di Harald Raab

Questione pregiudiziale

Se un soggetto passivo possa considerarsi «un soggetto passivo non residente all'interno del paese» ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni

degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽¹⁾, qualora la sede della sua attività economica si trovi all'estero, o se debba aggiungersi, come ulteriore condizione, che egli non abbia la sua residenza privata all'interno del paese.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 27 agosto 2010 — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-423/10)

(2010/C 317/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Delphi Deutschland GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

Se gli elementi di connessione elettrica descritti nell'ordinanza rientrano nella sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 ⁽¹⁾, al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719 ⁽²⁾ e al regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 ⁽³⁾, atti che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU L 327, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 6 settembre 2010 — Petar Veselinov Aladzhev/Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Causa C-434/10)

(2010/C 317/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Petar Veselinov Aladzhov

Convenuta: Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatrešnite raboti kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

Questioni pregiudiziali

1) Se il divieto di lasciare il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, inflitto a un cittadino di tale Stato in qualità di amministratore di una società commerciale registrata secondo il diritto di detto Stato, a causa del mancato pagamento di un debito di natura pubblica di tale società, debba essere conforme al motivo della tutela dell'«ordine pubblico», previsto dall'art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE⁽¹⁾, nelle circostanze della causa principale e, al contempo, in presenza delle seguenti ulteriori circostanze:

1.1 nella Costituzione di tale Stato membro non è prevista alcuna restrizione della libertà di circolazione delle persone fisiche a fini di tutela dell'ordine pubblico;

1.2 il motivo dell'«ordine pubblico» quale fondamento per l'applicazione del menzionato divieto è contenuto in una legge nazionale che è stata emanata per trasporre un altro atto giuridico dell'Unione europea;

1.3 il motivo dell'«ordine pubblico» a norma della citata disposizione della direttiva comprende anche il motivo della «tutela dei diritti di altri cittadini», quando viene adottata una misura a garanzia delle entrate di bilancio dello Stato membro mediante il pagamento di debiti di natura pubblica.

2) Se, dalle previste limitazioni e condizioni per l'esercizio della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché dalle misure emanate in forza del diritto dell'Unione per la sua attuazione, in presenza delle circostanze della causa principale, si evinca che è ammissibile una disciplina normativa nazionale secondo la quale lo Stato membro infligge ad uno dei suoi cittadini, in qualità di amministratore di una società commerciale registrata secondo il diritto dello Stato membro coinvolto, a causa del mancato pagamento di debiti di natura pubblica nei confronti di tale Stato considerati secondo la sua normativa «ingenti», la misura amministrativa coercitiva del «divieto di lasciare il Paese», allorché, per il pagamento di tale debito, sia ammissibile l'applicazione del procedimento della reciproca assistenza tra Stati membri, ai sensi della direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed

altre misure e del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1179, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE.

3) Se il principio della proporzionalità e le previste restrizioni e condizioni per l'esercizio della libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché le misure emanate per la sua attuazione ai sensi del diritto dell'Unione, e i criteri stabiliti dall'art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, alle condizioni presenti nella causa principale, debbano essere interpretati nel senso che, in presenza di un debito di natura pubblica di una società commerciale registrata secondo il diritto di uno Stato membro debito che in base a tale diritto è considerato «debito ingente» consentono che ad una persona fisica, amministratore di detta società, venga vietato di lasciare tale Stato membro, qualora al contempo sussistano le seguenti condizioni:

3.1 la presenza di un «ingente» debito di natura pubblica viene considerata alla stregua di un pericolo effettivo, presente e grave, che incide su un interesse fondamentale della società, valutazione cui il legislatore ha proceduto istituendo la concreta misura amministrativa del «divieto di lasciare il Paese»;

3.2 non è prevista alcuna valutazione delle circostanze relative al comportamento personale dell'amministratore e alla violazione dei suoi diritti fondamentali, come ad esempio il suo diritto ad esercitare un'attività lavorativa che implica viaggi all'estero nel contesto di un altro rapporto giuridico;

3.3 le conseguenze per l'attività commerciale della società debitrice e la possibilità del pagamento del debito di natura pubblica non sono valutate dopo l'applicazione del divieto;

3.4 il divieto è stato applicato a seguito di un'istanza che possiede carattere vincolante quando in essa è dichiarato che si tratta di un «ingente» debito di natura pubblica di una precisa società commerciale, che il debito non è stato garantito nei limiti dell'importo principale e degli interessi e che la persona a carico della quale è richiesta l'applicazione del divieto rappresenta l'organo direttivo di tale società commerciale;

3.5 Il divieto vige fino al completo pagamento o alla completa garanzia del debito di natura pubblica, senza che siano stati previsti una verifica di tale divieto su domanda dell'interessato presentata all'autorità che lo ha applicato né il controllo dei termini di prescrizione del debito.

⁽¹⁾ GU L 158, pag. 77.